



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2019

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate –

Con la Circolare n. 49 del 3 maggio 2019, avente ad oggetto le novità fiscali recate dalla Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -, è stata data notizia, al punto 6.2 della Circolare, che con il comma 646 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, è stato modificato l'art. 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e che, pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo già prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc., posti in essere dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.**

Al riguardo, è stato posto interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se le ricevute emesse a fronte dell'incasso dei corrispettivi erogati dagli associati/tesserati possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo, e se l'esenzione medesima possa essere riconosciuta anche ai conti correnti.

Con la Risposta n. 361 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, nel testo modificato dal comma 626 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2019 prevede l'esenzione per gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI"*.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello ha espresso l'avviso che l'esenzione possa, pertanto, trovare applicazione con riferimento alle ricevute rilasciate dalle Associazioni e Società Sportive in argomento, in quanto le medesime ricevute *"rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni"*.

Inoltre, in merito all'esenzione dall'imposta di bollo anche ai conti correnti, l'Agenzia delle Entrate ritiene *"che gli estratti conto corrente possano fruire dell'esenzione ex articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972; ciò in quanto l'espressione "estratti" si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente"*.

Alla luce delle considerazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello in argomento, si rappresenta l'opportunità che le Associazioni e le Società destinatarie della presente Circolare comunichino agli istituti bancari presso i quali hanno acceso conti correnti il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate, per evitare che venga loro addebitata una indebita imposta di bollo e, nel contempo, chiedano il rimborso dell'imposta eventualmente loro addebitata a far tempo dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della norma esonerativa.